

Se subisco un sinistro rientran-  
te nel c.d. risarcimento diretto e  
ritengo di avere in tutto o in parte  
ragione devo rivolgermi alla mia  
Compagnia presentando una ri-  
chiesta di risarcimento.

La richiesta di risarcimento al-  
tro non è che una lettera scritta  
che deve presentare le seguenti  
caratteristiche.

### FORMA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta deve essere inviata  
alla Sede legale dell'Impresa di  
Assicurazione o alla Sede del-  
l'Agenzia presso la quale è stato  
stipulato il contratto, mediante:

- a. raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b. raccomandata a mano;
- c. telegramma;
- d. fax;
- e. via telematica (ad es. posta elettronica) purchè non sia espressamente escluso dalle condizioni di assicurazione della polizza stipulata.

Può essere una lettera o lo stesso modulo di constatazione amichevole anche se non sottoscritto da entrambe le parti.

### CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

#### a. Informazioni preliminari:

- I. data e luogo accadimento sinistro;
- II. se c'è stata collisione tra i veicoli o meno;
- III. numero veicoli coinvolti;
- IV. se presenza di trasportati e se feriti;
- V. se conducenti feriti;
- VI. certificato di pronto soccorso nel caso di feriti.

#### b. Danno al veicolo e/o alle cose trasportate:

- VII. dati anagrafici degli assicurati e di tutte le parti coinvolte;
- VIII. le targhe dei due veicoli coinvolti;
- IX. denominazione delle rispettive Imprese Assicuratrici;
- X. la descrizione delle circostanza e modalità di accadimento del sinistro;
- XI. le generalità di eventuali testimoni;
- XII. le indicazioni dell'eventuale intervento delle autorità (verbale se presente);
- XIII. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

#### c. Danni da lesione – conducenti: in aggiunta a quanto sopra, va indicato anche:

- XIV. l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- XV. l'entità delle lesioni subite;
- XVI. la dichiarazione di cui all'art. 142 CdA circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio l'Inail);
- XVII. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi;
- XVIII. l'eventuale consulenza medica legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista (nel risarcimento diretto, infatti, è dovuto al danneggiato il rimborso del costo della eventuale visita medico legale di parte).

In ordine al contenuto della richiesta di risarcimento, va precisato che quanto sopra elenca tutti gli elementi che è obbligatorio fornire all'assicuratore perché lo stesso sia vincolato a tempi di risarcimento precisi.

È evidente che nell'immediatezza del fatto, soprattutto per quanto attiene alle lesioni, non sempre tutti gli elementi sono in possesso del danneggiato: ad esempio il certificato attestante la guarigione non può essere prodotto prima che la guarigione appunto sia avvenuta. La richiesta di risarcimento andrà comunque formulata ancorché incompleta fornendo poi all'assicuratore i successivi documenti.

Occorre infine ricordare che perché il sistema funzioni correttamente, occorre che anche il danneggiato collabori in caso di sinistro, denunciando tempestivamente i fatti e fornendo sin dall'inizio tutte le informazioni in proprio possesso.

Una volta inviata all'assicuratore la richiesta danni completa di tutti gli elementi indicati l'assicuratore ha tempi ben precisi (riepilogati nell'articolo 148 del codice delle assicurazioni) per inviare l'offerta di risarcimento (pagare il danno) o comunicare i motivi per i quali non ritiene di pagare il danno.

In presenza di richiesta completa, l'assicuratore deve pagare o contestare il danno entro i seguenti termini che decorrono dalla data in cui ha ricevuto la richiesta danni:

- 1) 30 giorni per il danno al veicolo e/o alle cose trasportate in presenza constatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
- 2) 60 giorni per il danno al veicolo e/o alle cose trasportate in assenza constatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
- 3) 90 giorni per il danno da lesioni.

Nel caso in cui la richiesta danni inviata risultasse incompleta all'assicuratore, ovvero se la richiesta danni che invio è priva di qualcuno degli elementi sopra indicati.